



venerdì 16 settembre 2016

### **CODICE APPALTI**

**Codice Appalti, Consiglio di Stato all'Anac: "non appesantire le procedure sotto soglia"**

[www.edilportale.com](http://www.edilportale.com) del 16/09/2016

**Servizi di architettura e di ingegneria: Le linee guida ANAC definitive**

[www.lavoripubblici.it](http://www.lavoripubblici.it) del 16/09/2016

### **PROFESSIONISTI**

**Irap, studi associati nel mirino del Fisco**

[www.quotidiano.ilsole24ore.com](http://www.quotidiano.ilsole24ore.com) del 16/09/2016

### **ANTINCENDIO**

**Aggiornamento antincendio, non è in regola il 63,6% dei professionisti**

[www.edilportale.com](http://www.edilportale.com) del 16/09/2016

### **IMPIANTI**

**Ascensori, ok dal Consiglio di Stato al nuovo regolamento**

[www.edilportale.com](http://www.edilportale.com) del 16/09/2016

### **ECOBONUS**

**Ecobonus, online il vademecum ENEA per gli interventi di domotica**

[www.ingenio-web.it](http://www.ingenio-web.it) del 15/09/2016

# Codice Appalti, Consiglio di Stato all'Anac: 'non appesantire le procedure sotto soglia'

di Paola Mammarella 16/09/2016

La Stazione Appaltante deve motivare la scelta del contraente, non la procedura semplificata. Proposti meno oneri sotto i mille euro



16/09/2016 – Non appesantire le procedure degli appalti di importo limitato, ma allo stesso tempo garantire i principi di concorrenza e trasparenza. Sono questi, in sintesi, i contenuti del [parere](#) del Consiglio di Stato sulle [linee guida](#) dell'Anac, attuative del [Codice Appalti](#), sui contratti sotto soglia. Tutto parte da un presupposto: “Trasparenza, sintetica indicazione dei motivi e rapidità della procedura non sono in contraddizione”. Per questo il CdS dà dei suggerimenti per aggiustare il tiro delle linee guida varate dall'Anac. Le linee guida, precisano in primo luogo i giudici, non sono vincolanti, ma devono fornire alle Stazioni Appaltanti un utile riferimento per la scelta e la gestione delle procedure.

## **Appalti sotto soglia, le fasi della gara**

Secondo il CdS, bisogna scindere l'appalto in due momenti fondamentali: quello in cui la Stazione Appaltante sceglie la procedura e quello in cui, dopo aver effettuato delle ricerche di mercato e aver assicurato il rispetto della concorrenza e della rotazione degli operatori, ne sceglie uno. A detta dei giudici sulla Stazione Appaltante non deve pesare l'onere di

motivare dettagliatamente la scelta della procedura. La legge, infatti, consente un iter più spedito quando l'importo dell'appalto è inferiore alle soglie comunitarie e l'Amministrazione può avvalersene tranquillamente, senza spiegare perché non abbia optato per la procedura ordinaria. Al contrario, la Stazione Appaltante deve sempre motivare adeguatamente e dettagliatamente la scelta dell'operatore economico, spiegando nella delibera quali requisiti ha ritenuto fondamentali per procedere all'affidamento.

### **Appalti sotto soglia, modico valore**

I giudici hanno anche suggerito la possibilità di introdurre ulteriori semplificazioni negli appalti di modico valore. Per modico valore, propone il CdS, si potrebbe intendere un importo inferiore a mille euro. In questi casi l'Anac potrebbe alleggerire l'obbligo di motivazione o esonerare la Stazione Appaltante da determinati adempimenti che rischierebbero di contrastare con l'esigenza di rendere le procedure più spedite.

### **Appalti sotto soglia, stretta sull'operatore uscente**

Un monito arriva invece sull'affidamento all'operatore uscente. Le linee guida dell'Anac prevedono "un onere di motivazione più stringente", ma per il CdS non è sufficiente dato che si deve chiarire "il carattere del tutto eccezionale del riaffido", ad esempio per la mancanza di alternative. Questo perché, scrivono i giudici, "spesso è proprio negli affidamenti all'operatore uscente che il fenomeno corruttivo si annida nella sua dimensione meno facilmente accertabile". Ricordiamo che, data la delicatezza dell'argomento, nei giorni scorsi l'Anac ha emanato le [linee guida sugli appalti infungibili](#), cioè quelli che possono svolgersi senza gara perché sul mercato non esiste nessun altro soggetto capace di svolgere quel compito.

*© Riproduzione riservata*

LAVORI PUBBLICI

## Servizi di architettura e di ingegneria: Le linee guida ANAC definitive

16/09/2016



L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha approvato in via definitiva le linee guida relative all'**Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inserendo** piccole modifiche al testo per adeguarlo al parere del **Consiglio di Stato n. 1767 del 2 agosto 2016**.

Prima di entrare nel dettaglio delle modifiche introdotte occorre fare le seguenti precisazioni:

1. **le nuove linee guida non sono previste specificatamente nell'articolato del codice** ma sono state predisposte in riferimento all'articolo 213, comma 2 del nuovo Codice dove si parla, in via del tutto generale di "linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile;
2. **le nuove linee guida**, come ha precisato il Consiglio di Stato nel citato parere n. 1767 **rientrano tra quelle "non vincolanti"** e possono essere, quindi, disattese, con adeguata motivazione, dalle amministrazioni e, per altro, le linee guida, così come disposto all'articolo 213, comma 2 del nuovo codice, potrebbero essere impugnate, in qualsiasi momento, innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

Per quanto concerne la **determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta nelle gare di progettazione**, nel paragrafo III.2 continua ad essere precisato che i **corrispettivi determinati con il decreto ministeriale 17/6/2016 continuano ad essere un**

**riferimento e non un obbligo** così come, per altro stabilito dall'**articolo 24, comma 8 del nuovo Codice** dei contratti anche se, in verità, nelle stesse linee guida si fa riferimento, all'**articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012** convertito dalla legge n. 27/2012 modificato, successivamente dall'articolo 5 della legge n. 134/2012 in cui è precisato che *"Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto"*. La realtà è che **la norma di legge** (art. 24, comma 8) è **assolutamente chiara** e, per altro, successiva al decreto-legge n. 1/2012 e **non lascia alcuno spazio ad interpretazioni di sorta** che possano essere inserite in linee guida non vincolanti e le amministrazioni potranno, ove lo riterranno opportuno, utilizzare il citato dm 17 giugno 2016 soltanto come riferimento con l'aggravante che, **tale situazione aleatoria della determinazione dei corrispettivi** non è, assolutamente, idonea al **rispetto della trasparenza e della concorrenza** perché, sarà semplice **pilotare la determinazione del corrispettivo** affinché l'importo possa essere sotto la soglia dei 40.000 Euro, compreso tra 40.000 e 100.000 Euro, tra 100.000 Euro e la soglia comunitaria o al di sopra ella soglia comunitaria, alterando, di fatto, il sistema di affidamento.

Ritornando alle piccole modifiche, inserite dopo il parere del Consiglio di Stato, segnaliamo che le stesse non influiscono sull'impianto generale e che, in particolare, nel nuovo testo risultano, tra l'altro, modificati:

- tutti i riferimenti al decreto ministeriale n. 143/213 che sono adesso al decreto ministeriale 17 giugno 2016 emanato in riferimento all'articolo 24, comma 8 del nuovo Codice dei contratti;
- il paragrafo II.3.1 per adeguarlo a quanto indicato dal Consiglio di Stato in merito alla necessità che la Stazione appaltante assicuri indifferentemente l'istaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti o la presenza di un geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione quale componente di una associazione temporanea o associato di una struttura tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;

- il paragrafo IV.2.1.1 contiene, adesso il riferimento puntuale agli importi delle soglie comunitarie che sono, in atto, fissate in 135.000 e 209.000 euro rispettivamente per le autorità centrali e quelle sub-centrali nei settori ordinari ed in euro 418.000 nei settori speciali;
- il paragrafo VI.1.3 in cui è precisato che al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti viene suggerito alla stazione appaltante di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.

- A cura di **Arch. Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata

Controlli. Tra le strategie di reazione la presentazione dell'istanza di adesione per rideterminare la pretesa dell'Ufficio o, in alternativa, il ricorso

## Irap, studi associati nel mirino del Fisco

*Dopo le Sezioni unite della Cassazione le Entrate recuperano l'imposta regionale non versata*

Dopo le pronunce delle Sezioni Unite che escludono l'esonero dall'**Irap**, numerosi sono gli avvisi che le Entrate stanno emettendo nei confronti degli **studi associati** per pretenderne il pagamento dal 2011 e per gli altri anni di imposta ancora accertabili. Si ricorda, infatti, che con le recenti sentenze a Sezioni Unite n. 7291/2016 e n. 7371/2016, la **Cassazione**, basandosi sul dato letterale della norma e ribaltando un precedente orientamento, ha affermato che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti a Irap, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività.

Così, richiamando nelle motivazioni dell'atto impositivo il ragionamento dei giudici di legittimità, l'**agenzia delle Entrate** determina il valore della produzione netta degli studi associati, accertando di conseguenza l'Irap dovuta, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione (pari al 90% dell'imposta dovuta).

Ovviamente, la questione è assai rilevante giacché numerosi sono quegli studi associati che, in assenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi e di redditi derivanti dal solo lavoro professionale, non hanno versato l'Irap in forza del precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità. In tal caso, diverse possono essere le strategie difensive che si possono approntare, anche se tutte in salita.

È, infatti, possibile presentare innanzitutto un'istanza di accertamento con adesione per tentare di ottenere una rideterminazione più bassa del valore della produzione da assoggettare a Irap. In tal caso, attraverso una memoria, occorrerà dimostrare che lo studio associato non ha sostenuto alcun costo per il personale dipendente e che il reddito conseguito e dichiarato è derivato esclusivamente dall'attività professionale svolta dai singoli professionisti e non dalla struttura (immobili, mobili, macchinari e così via).

Qualora l'adesione non vada a buon fine, rimarrebbe comunque la possibilità di impugnare l'atto impositivo al fine di non renderlo definitivo nel caso di un eventuale ripensamento da parte dei giudici di legittimità.

In tal caso, occorrerà contestare, in diritto, l'erroneità dell'accertamento, da un lato evidenziando che lo svolgimento di attività professionale in forma associata rappresenta una mera presunzione dell'esistenza di un'autonoma organizzazione e, dall'altro richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità che ammette comunque la possibilità in capo al contribuente di fornire la prova contraria. Anche nel caso di esercizio dell'attività in forma associata, vi è, infatti, esclusione da Irap se il reddito dichiarato deriva esclusivamente dal lavoro professionale svolto dai singoli associati e non è stato potenziato e derivato dalla struttura (tra le altre, Corte Cassazione, sentenze n. 1662/2015, n. 4578/2015 e n. 27007/2014). Nel merito, invece, occorrerà dimostrare la carenza del requisito dell'autonoma organizzazione. In particolare, anche attraverso la presentazione di bilanci, occorrerà dimostrare che lo studio associato non ha sostenuto alcun costo per il personale dipendente e che il reddito è stato conseguito esclusivamente con l'esercizio dell'attività dei singoli professionisti. A tal fine, potrebbe essere utile far rilevare ad esempio che tra i componenti positivi del reddito dello studio sono stati conteggiati esclusivamente i compensi derivanti da incarichi di componenti del collegio sindacale e/o dallo svolgimento di altre attività strettamente personali e basate su mandati fiduciari. Infine, in via meramente subordinata potrebbe comunque essere opportuno chiedere, in sede di ricorso, la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della norma ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs. n. 472/1997.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di  
Rosanna Acierno

## Aggiornamento antincendio, non è in regola il

### 63,6% dei professionisti

di [Alessandra Marra](#) 16/09/2016

Operativo per i prossimi 5 anni solo il 36% dei tecnici. Tra Architetti e Geometri i casi di mancato aggiornamento superano il 70%



16/09/2016 – Il 63,6% dei professionisti dell'antincendio non si è aggiornato nei tempi previsti, ovvero entro il 26 agosto 2016, data di scadenza del primo quinquennio di riferimento ai sensi del [DM 5/08/2011](#). Questo il dato più preoccupante registrato dal Gruppo di lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) in una [circolare](#) in cui si raccolgono i risultati di un'indagine sul corretto adempimento agli obblighi di aggiornamento.

#### **Aggiornamento antincendio: la situazione dei professionisti**

Secondo l'indagine del CNI, il 63,6% dei professionisti interessati dall'obbligo di aggiornamento non si è messo in regola nei tempi previsti; di questi il 49,5% non ha frequentato neanche un'ora di aggiornamento e quindi è ragionevole presupporre che si tratti di soggetti che non hanno interesse a mantenere l'iscrizione agli elenchi antincendio.



Solo 32.066 professionisti (il 36% del totale) restano regolarmente iscritti negli elenchi. Tra i professionisti in regola, 19.915 (62%) sono ingegneri; insieme ai periti industriali è la categoria che ha registrato le flessioni più contenute. Invece, tra gli architetti e i geometri i casi di mancato aggiornamento superano il 70%. Le categorie di Agrotecnici, Chimici, Agronomi forestali e Periti agrari subiscono una riduzione media dell'ordine del 90%.

### **Mancato aggiornamento antincendio: i compiti dell'Ordine**

Il CNI precisa che il sistema informatico dei Vigili del Fuoco per la gestione dei professionisti antincendio non ha "sospeso automaticamente" gli iscritti che non hanno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio al 26 agosto 2016, ma ne ha soltanto evidenziato in arancione lo "status di sospensione virtuale", producendo un elenco separato che attende la ratifica della sospensione effettiva da parte dei singoli Ordini o Collegi professionali. I Consigli degli Ordini provinciali, effettuate le dovute verifiche (eventuali ritardi nell'inserimento dei crediti), dovranno quindi provvedere a confermare la sospensione del professionista per mancato aggiornamento; ciò determinerà la cancellazione del nominativo in questione dagli elenchi dei Vigili del Fuoco. Successivamente, gli Ordini comunicheranno, tramite PEC, a tutti coloro che sono stati inseriti nell'elenco dei professionisti antincendio che non hanno maturato le 40 ore lo status di soggetti inadempienti e pertanto impossibilitati a mantenere la specifica qualifica di professionista antincendio. Infine, il CNI sottolinea che l'eventuale esercizio dell'attività professionale nel settore in carenza del necessario aggiornamento di 40 ore costituisce, qualora accertato, infrazione al Codice deontologico di Categoria.

*© Riproduzione riservata*

IMPIANTI

## Ascensori, ok dal Consiglio di Stato al nuovo regolamento

di Alessandra Marra 16/09/2016

Valida la scelta di non imporre l'obbligo di adeguare gli impianti ante 1999 ma la sicurezza rimane una priorità



16/09/2016 – Via libera dal Consiglio di Stato allo schema del [nuovo regolamento ascensori](#), approvato lo scorso 20 giugno dal Consiglio dei Ministri. Con [parere 1852/2016](#) Palazzo Spada sancisce anche la legittimità formale della scelta di non intervenire, con un adeguamento per la sicurezza, sugli ascensori installati anteriormente al 1999.

### **Regolamento ascensori: agire sulla sicurezza**

Tuttavia il Consiglio di Stato segnala al Governo che pur non potendo censurare la scelta di non agire sugli ascensori ante 1999, formalmente legittima poiché la materia è disciplinata non dalla [direttiva 2014/33/UE](#) a cui si dà attuazione con il regolamento in esame ma dalla Raccomandazione 95/216/CE che è atto non vincolante, è necessario intervenire sulla sicurezza con urgenza. Trattandosi di materia attinente all'incolumità pubblica, il Consiglio di Stato suggerisce di “non correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un'ingiustificata

discriminazione che patiscono i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza”. Infatti in Italia, secondo i dati forniti dalle stesse associazioni di categoria rappresentative degli operatori del settore, vi sono circa 700.000 ascensori installati antecedentemente all’attuazione (nel 1999) della [Direttiva 95/16/CE](#), che ha previsto requisiti di sicurezza più efficaci e rigorosi rispetto a quelli all’epoca in uso e in linea con quelli ora sostanzialmente confermati dalla nuova direttiva. Il Consiglio di Stato sottolinea che tali ascensori, ove non siano stati oggetto di autonomi interventi di adeguamento o di sostituzione di parti e componenti, non garantiscono a chi li utilizza il medesimo livello di sicurezza dagli ascensori installati più recentemente ed in conformità alla predetta direttiva. E’ stato stimato che dei predetti 700.000 ascensori installati prima del 1999 circa il 40% siano ancora caratterizzati da un’inadeguata precisione di arresto della cabina dell’ascensore (problema cui risulta connesso più di un terzo degli infortuni rilevati), circa il 35% presentino problemi relativamente all’adeguatezza dei sistemi di protezione contro urti e schiacciamento per la chiusura delle porte della cabina o al piano (carezza cui risulta connesso più di un quarto degli infortuni rilevati), e circa il 70% è sprovvisto di adeguati dispositivi di illuminazione di emergenza o di richiesta di aiuto dalla cabina.

### **Regolamento ascensori: ambito di applicazione**

Ricordiamo che il nuovo regolamento, che andrà a modificare il [DPR 162/1999](#), riguarderà gli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e i componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo. Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile. Le nuove norme prevedono una serie di obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore, i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e nel caso di difformità devono prevedere il ritiro del componente. In principio lo schema di regolamento prevedeva nuove verifiche sugli impianti esistenti, “attribuendo ai soggetti verificatori la facoltà di prescrivere una serie di costosi interventi a carico dei proprietari di casa”. Dopo le [polemiche sollevate da Confedilizia tale prescrizione è stata eliminata.](#)

*© Riproduzione riservata*



INGENIO » [Elenco News](#) » ECOBONUS, online il vademecum ENEA per gli interventi di domotica

## ECOBONUS, online il vademecum ENEA per gli interventi di domotica

del 15/09/2016

*È disponibile sul sito dell'ENEA un vademecum realizzato dagli esperti dell'Unità tecnica efficienza energetica con le indicazioni per accedere agli ecoincentivi per la building automation, i dispositivi multimediali che consentono il controllo 'intelligente' degli impianti termici da remoto (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/buildingautomation.pdf>).*

### ECOBONUS ENEA

Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2016, sono ammesse alla detrazione del 65% le spese per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi elettronici, elettrici e meccanici che consentano la gestione automatica personalizzata a distanza di impianti di riscaldamento, di climatizzazione estiva e per produrre acqua calda sanitaria. La documentazione per usufruire della detrazione delle spese sostenute va inviata sul sito <http://finanziaria2016.enea.it/index.asp>.

Per poter usufruire dell'ecobonus, il vademecum chiarisce quali sono le opere di domotica incentivate, le caratteristiche tecniche dell'intervento e i requisiti dell'immobile dove viene effettuato. In particolare, alla data della richiesta di detrazione, l'immobile deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso; inoltre deve essere dotato di impianto di riscaldamento e risultare in regola con il pagamento di eventuali tributi.

L'intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano **la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva**, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale.

**Sono ammesse anche la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici.** Non possono invece usufruire dell'ecobonus per la domotica l'acquisto di dispositivi per interagire da remoto come ad esempio telefoni cellulari, tablet o personal computer.

Gli interventi di building automation potranno essere realizzati sia indipendentemente, sia in abbinamento con gli interventi di riqualificazione degli impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria previsti dai decreti che regolano gli incentivi per la riqualificazione energetica.

Inoltre, per tutte le indicazioni, tecniche e procedurali rimane attivo l'apposito servizio di consulenza online alla pagina <http://www.acs.enea.it/contatti/>.